

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	66
Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia. C. 1161 Ferri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno della Commissione nel senso di procedere prima alla sede referente e successivamente alla sede consultiva.

La Commissione consente.

Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia. C. 1161 Ferri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta sono stati auditi rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Ricorda, inoltre, che l'onorevole Ferri, presentatore del provvedimento in oggetto, ha chiesto di procedere alla verifica, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, della sussistenza dei presupposti necessari per il trasferimento alla sede legislativo della proposta di legge in discussione.

Roberto TURRI (LEGA), constatata l'assenza del rappresentante del Governo, chiede se la Commissione possa procedere in sua assenza.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel precisare di aver invertito l'ordine del giorno della Commissione proprio per consentire al rappresentante del Governo di essere presente ai lavori della Commissione, precisa che, in ragione della fase in cui si trova, la Commissione può svolgere il proprio lavoro anche in sua assenza. Rammenta, quindi, che per richiedere il trasferimento di un progetto di legge in sede legislativa sono necessari la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, l'assenso del Governo e i pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Perantoni, aveva illustrato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. Ricorda, inoltre, che nella medesima seduta era stato richiesto il rinvio ad altra data per l'espressione del parere, in modo da consentire un supplemento di istruttoria.

Flavio DI MURO (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, desidera sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo alcune osservazioni in merito al provvedimento in esame il cui contenuto in materia di giustizia ritiene essere particolarmente grave. A suo avviso il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in discussione dovrebbe preoccupare i sindaci e gli amministratori locali. Sottolinea, infatti, che il comma 2 del citato articolo 8 proroga di un ulteriore anno la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Ricorda inoltre che non sono previsti canoni di locazioni a favore dei comuni che destinano immobili a favore dell'amministrazione della giustizia. Fa notare dunque che, mentre con il citato comma 2 si continua ad utilizzare personale comunale per gestione delle strutture della giustizia, con il successivo comma 3 si vieta la possibilità per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. Lamenta, inoltre, la mancanza di attenzione per il problema relativo alla revisione parziale della geografia giudiziaria per le zone terremotate. A suo avviso, quindi, con il provvedimento in discussione l'Esecutivo impone una gestione centralistica della giustizia che non tiene conto dei rapporti con il territorio e che rappresenta un attacco diretto all'autonomia dei comuni italiani.

Franco VAZIO (PD), nel meravigliarsi per l'intervento del collega Di Muro, sot-

tolinea come i precedenti Governi di centro destra non abbiano adottato provvedimenti utili ad assumere personale di magistratura e di cancelleria. A suo avviso, infatti, gli unici Esecutivi che negli ultimi anni si sono fatti carico della questione sono stati dapprima i Governi Renzi e Gentiloni ed ora l'attuale Governo. Ritiene pertanto particolarmente grave che un esponente di uno schieramento politico che non ha adottato alcun intervento negli ultimi dieci anni per assumere personale nel comparto giustizia si dichiari preoccupato per la situazione dell'organico giudiziario e stigmatizzi il fatto, a suo avviso invece degno di plauso, che non si consenta lo spostamento del personale dell'amministrazione giudiziaria ad altre istituzioni. Ritiene comunque positivo che finalmente anche il centro destra e la Lega si interessino al potenziamento degli organici della giustizia.

Cosimo Maria FERRI (IV), nell'associarsi alle considerazioni del collega Vazio, ritiene che le osservazioni del collega Di Muro non siano in linea con gli interventi di tutte le forze politiche di minoranza, che invece da più parti ritengono essenziale incrementare gli organici del personale amministrativo. Si meraviglia, inoltre, che il collega Di Muro non faccia riferimento ad una norma introdotta dall'Esecutivo nella scorsa legislatura e non modificata neanche dal precedente Governo giallo-verde, con la quale non solo non si consentiva al personale della giustizia di essere collocato presso altre amministrazioni, ma si prevedeva anche la revoca dei distacchi già disposti presso altri ministeri. Per quanto attiene all'importante tema degli aiuti a favore degli enti locali, fa presente come il suo gruppo parlamentare si sia battuto per sopprimere il blocco,

introdotto dalla allora Ministra Bongiorno, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi degli enti locali. A suo avviso è con questo tipo di interventi che si sostengono i comuni e gli enti locali. Con riferimento poi alla mobilità del personale, fa presente come anche per transitare dall'organico di un comune a quello di un altro sia necessario il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Per tale ragione, non comprende l'intervento del collega Di Muro, che non condivide anche dal punto di vista tecnico.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, con riferimento alle osservazioni avanzate nella seduta precedente dalla collega Bartolozzi, evidenzia come la norma in esame istituisca una ulteriore sezione del Consiglio di Stato e due nuove sezioni del Tar del Lazio. Fa notare come l'istituzione di tali nuove sezioni necessariamente comporti un ampliamento della dotazione organica del personale della giustizia amministrativa ed evidenzia come si tratti, quindi, di un intervento di carattere generale e non localistico. Per tale ragione, conferma la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione, già formulata nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325);

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 8 recano: la proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale si può esercitare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; la proroga al 31 dicembre 2020 del divieto per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia»; la proroga al 30 giugno 2020 dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza; il differimento al 19 ottobre 2020 della data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela

inibitoria collettiva; il differimento al 14 settembre 2022 della data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012;

l'articolo 22 modifica, in sostanza, l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo, in particolare, l'istituzione di un'ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale e l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio;

la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la norma consente di utilizzare le somme già stanziare dal comma 320 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le esigenze della giustizia amministrativa, mediante la necessaria puntualizzazione in sede normativa delle sue specifiche destinazioni, con contestuale rimodulazione delle stesse sulla base delle esigenze definite dalla norma, laddove ogni ulteriore rinvio creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia;

la stessa relazione illustrativa specifica che la disposizione definisce nel dettaglio le modifiche organizzative, gli incrementi organici e le assunzioni da effettuare in applicazione del primo pe-

riodo del comma 320 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 rendendo così effettivo l'adeguamento dell'organizzazione e dell'organico della magistratura amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa è sempre più chiamata a svolgere, essendosi assistito

negli ultimi anni a un ampliamento delle competenze e del relativo contenzioso in settori nevralgici per la vita della comunità nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.